

N. / R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO  
SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. Erika Capanna Piscè,

esaminati gli atti del procedimento sopraindicato;

ritenuto di dover rimettere la causa sul ruolo istruttorio per consentire un'integrazione di CTU che tenga conto delle doglianze tempestivamente sollevate dagli opposenti;

p.q.m.

- rimette la causa sul ruolo istruttorio al fine di effettuare un'integrazione di CTU,

- nomina CTU la Dott.ssa \_\_\_\_\_, invitandola a comparire all'udienza del 13.12.2021 ore 13.00 per il conferimento dell'incarico;

- pone al CTU i seguenti quesiti:

"1) dica il c.t.u. - in relazione al contratto di mutuo fondiario intercorso tra le parti, tenuto conto dei nuovi piano di ammortamento concordati a seguito delle due sospensioni nei pagamenti chieste dagli opposenti, rispettivamente in data 18.12.2009 e 28.2.2011 - dopo avere indicato il momento a partire dal quale è sopravvenuto l'inadempimento degli opposenti e dopo aver proceduto alla necessarie analisi di matematica finanziaria ed ai calcoli ritenuti necessari, tenuta presente la natura di mutui a tasso fisso o variabile, se il tasso d'interesse applicato sia conforme a quello pattuito e se si tratti di contratto di mutuo qualificabile come usurario sulla base dei tassi applicati dalla banca, avuto riguardo a quanto disposto dalla L. 108/1996 sulla determinazione del carattere usurario degli interessi.

2) Nel procedere ai calcoli suddetti, il c.t.u. si atterrà ai seguenti criteri:

2.1) verifichi se siano stati originariamente pattuiti o in concreto applicati interessi e condizioni economiche in violazione della l. n. 108/1996, computando nel calcolo del TEG contrattuale ogni voce derivante dalle clausole, comunque denominata, che abbia la funzione di remunerazione del credito, con la sola esclusione di imposte e tasse (ivi compresi interessi di mora, spese di istruttoria, spese per assicurazione sugli immobili ed altro, con esclusione tuttavia della commissione di estinzione anticipata);

2.2.) con riguardo agli interessi di mora, includa nel calcolo del TEG contrattuale anche la maggiorazione prevista per la mora (avendo cura di non sommare il tasso corrispettivo con quello moratorio, ma sommando solo l'eventuale spread in aumento previsto per la mora, ovvero, ove sia previsto un tasso di mora in sostituzione del tasso di interesse corrispettivo, prendendo in considerazione solo il primo), rispetto alla quale, tuttavia, occorrerà effettuare un accertamento parametrato ad un tasso soglia maggiorato della maggiorazione media prevista per la mora, come periodicamente rilevata nel Decreto Ministeriale relativo al periodo della stipula del contratto [utilizzando la seguente formula per la determinazione del tasso soglia : T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto" (Allo stato: T.e.g.m. + maggiorazione media per la mora) x 1,25 + 4.

2.3) laddove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.

2.4) in caso di riscontro dell'usurarietà dell'interesse di mora, applichi l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non saranno dovuti gli interessi moratori pattuiti o concretamente applicati, ma troverà applicazione l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti.

3) Con riguardo all'anatocismo,

verifichi il ctu se risulti esser stata specificamente pattuita ed applicata la ricapitalizzazione degli interessi ed in caso positivo, se la stessa sia avvenuta nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 Delibera 9 febbraio 2000 del CICR; in caso negativo, elimini ogni capitalizzazione degli interessi".

Si comunichi alle parti e al CTU.

Teramo, 25 ottobre 2021

Il Giudice  
dott. Erika Capanna Piscè